

IL RUOLO DELLO PSICOLOGO NELLA RIFORMA DELLA GIUSTIZIA MINORILE

Il disegno di legge delega sulla riforma della giustizia civile ha provocato numerose riflessioni e forti polemiche, in particolare per quel che concerne l'ambito della giustizia minorile.

Il testo dellddelega il Governo a effettuare una riforma del processo civile in un'ottica di specializzazione e semplificazione dell'offerta di giustizia che non apporta elementi di progresso in tema di tutela del minore. Un punto di forte criticità, infatti, è rappresentato dall'**esclusione della composizione collegiale integrata** con tecnici specializzati in varie discipline, come la psicologia, con conseguenti gravi ricadute - per quel che concerne il nostro punto di vista - sull'articolazione ed emanazione dei provvedimenti giudiziari a tutela dei minorenni.

Le Raccomandazioni Deontologiche a tutela dell'utenza e della professione emanate dal nostro Ordine regionale specificano che *"lo psicologo deve valutare in prima persona l'opportunità e la necessità dello specifico intervento di cui è personalmente e professionalmente responsabile"* e, inoltre, sottolineano l'importanza dell'articolo 1 della Legge n. 56 del 18 febbraio 1989, che assegna in modo **esclusivo** allo psicologo l'uso degli strumenti conoscitivi e di intervento per la **prevenzione**, la **diagnosi** e le **attività di abilitazione-riabilitazione**. Ancora, è di esclusiva competenza dello psicologo **valutare** e **validare** eventuali richieste di interventi tipici della professione stessa che pervengono da colleghi, **altre categorie professionali, Enti ed Istituzioni pubblici e privati** (art. 6 e 7 del Codice deontologico).

Da una specifica lettura dei singoli casi appartenenti in ambito di giustizia minorilediscende l'attuazione degli interventi psicologici a tutela dei minori che si esplica attraverso la progettazione del percorso psico-sociale, giuridico, educativo e quindi esistenziale.

L'integrazione dei diversi saperi e il contributo delle scienze psicologiche, pedagogiche e sociali permettono uninquadramentodei casi e considerazioni prognosticheche incidono sui tempi del processo e ottimizzano risorse, rappresentando la **reale tutela del minore** e il suo **diritto alla salute**, intesa come **benessere globale**, psico-fisico e sociale.

Le deliberazioni attuate dai giudici minorili implicano valutazioni attinenti il vissuto del minore, le sue relazioni intrafamiliari e nel suo contesto di vita e pertanto richiedono una competenza specialistica che **soltanto un modello organizzativo multidisciplinare** può assicurare al fine di tutelare il minore stesso.

L'infanzia e l'adolescenza sono fasi della vita dell'individuo estremamente complesse e delicate che necessitano di contesti favorevoli e integrati tra loro al fine di accompagnare il minore all'età adulta nel suo percorso di crescita.

Attualmente il ruolo del giudice onorario èessenzialeall'interno del collegio giudicante, in quanto l'integrazione tra le figure giuridiche ordinarie e quelle specializzate costituisce la specificità del Tribunale dei Minorenni come **Organo giudiziario specializzato**.

Il giudice onorario - nella maggior parte dei casi psicologo - assicura un canale privilegiato, un **contesto nontraumatizzante** e **competenze specifiche** in qualsiasi ambito della giustizia minorile: affidi, controversie di separazione, minori stranieri non accompagnati, autori e vittime di abusi psico-sociali, vittime di maltrattamenti. Non è possibile distinguere, separando, la valutazione tecnica dalla valutazione delle questioni squisitamente giuridiche, così come appare poco funzionale alla tutela psicologica del soggetto

giuridico la divisione tra ambito civile e penale: il minore, infatti, che sia vittima o autore di reato richiede forme di tutela particolari e assolutamente specifiche. A tal riguardo si ricorda anche il DPR 445/85, che stabilisce la rapidità del processo a tutela del minore autore di reato.

L'evoluzione sociale, le ricadute dovute alla crisi economica, i nuovi modelli familiari sempre più complessi e diversificati, l'arrivo di numerosi minori stranieri non accompagnati richiedono letture, e risposte, specialistiche da parte delle Istituzioni, che sino ad ora sono state assicurate dal Tribunale dei Minorenni che ha rappresentato organo di garanzia in cui il **minore è assoluto protagonista** del Diritto Minorile.

Il giudice onorario, pertanto, rappresenta un indispensabile facilitatore nella comunicazione tra servizi e istituzioni e, soprattutto, è **interlocutore privilegiato nell'ascolto e nella relazione col minore**.

È necessario non confondere l'avvalersi di una consulenza tecnica con il lavoro attuato in multidisciplinarietà da parte di diverse figure poste **sullo stesso piano**, ognuna con la propria specifica competenza nell'interesse unico ed esclusivo del minore, come sancito dalla Convenzione internazionale dell'ONU.

Multidisciplinarietà che assicura la centralità del minore ma anche tutela **l'autonomia professionale** necessaria all'esercizio della professione di psicologo.

Lo psicologo, infatti, "*accetta condizioni di lavoro che non compromettano la sua autonomia professionale e il rispetto delle norme del codice deontologico*" (art. 6). L'autonomia professionale è elemento fondamentale sia nel processo di valutazione dei casi che di intervento nei quali nessun altro professionista (avvocati, giudici, assistenti sociali...) può interferire: la **psicologia è una scienza**, come tutte le scienze si avvale di processi conoscitivi e tecniche *evidence based* di cui non possono e non devono appropriarsi altre categorie professionali.

In conclusione, è importante sottolineare l'assoluta necessità di integrare i nostri Dipartimenti di Salute mentale, di Psicologia clinica e i Distretti socio-sanitari con personale specializzato nelle discipline forensi: la presenza dello **psicologo forense**, infatti, è una realtà già esistente in molti stati del mondo e introduce una metodologia **altamente specialistica di inquadramento, diagnosi e cura**.

L'attuale assetto dei servizi socio-sanitari del nostro territorio è caratterizzato dall'assenza di psicologi nei servizi sociali comunali, da un numero insufficiente di psicologi nelle strutture sanitarie preposte alla tutela dei minori (Consultori familiari, CSM, NPIA, Ser.D) da un esiguo numero di strutture pubbliche eroganti psicoterapia nonché da una netta sproporzione tra il numero di provvedimenti e operatori preposti alla presa in carico globale del minore: pertanto la migliore delle riforme a tutela dei minori resterà comunque vana e irrealizzabile se non saranno attuati cambiamenti tempestivi nella strutturazione dei servizi.

Bari, 2 maggio 2016

La Vicepresidente

Dott.ssa Vanda Vitone

Il Presidente

Dott. Antonio Di Gioia